



Circolare n. 17 del 03.08.2020

DECRETO RILANCIO N. 34 DEL 19.05.2020 – ART. 125 per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, con gli artt. 120 e 125 ha previsto due crediti d’imposta, in particolare:

1. per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (art. 120 del decreto, titolato “Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro”);
- 2. per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125 del decreto, rubricato “Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione”).**

Per beneficiarne occorre presentare apposito modello all’Agenzia Entrate per comunicare l’ammontare delle spese che danno diritto al credito adeguamento e al credito sanificazione, al fine di individuare la quota dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili.

ATTENZIONE: Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro 5 giorni.

Diversi i termini per l’invio:

- dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 può essere presentata la comunicazione relativa al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
- **dal 20 luglio al 7 settembre 2020 va invece inviata la comunicazione per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.**

Con un provvedimento del 10 luglio 2020 il Direttore dell’Agenzia Entrate ha pubblicato il modello e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta. L’Agenzia Entrate ha altresì pubblicato la Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 per fornire i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.



In questa prima circolare affronteremo le caratteristiche dell'art. 125 relativo “alla sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione”

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)

L'art. 125 del decreto “Rilancio”, al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell'epidemia, prevede anche l'assegnazione di un credito d'imposta nella misura del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

In particolare, con l'art. 125 del decreto “Rilancio”:

- è abrogato il credito d'imposta già previsto dall'art. 64 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e dall'art. 30 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Liquidità”), convertito con modificazioni in 5 giugno 2020, n. 40, per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro;
- è estesa la platea delle spese agevolabili (includendo dispositivi e strumenti quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le relative eventuali spese di installazione);
- è aumentata la misura del beneficio individuale (il credito d'imposta passa dal 50% al 60% e il limite massimo fruibile da 20.000 euro a 60.000 euro).

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono:

- imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- enti e società indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art. 73 del TUIR;
- persone fisiche e associazioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), del 13 TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del TUIR;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti.



Spese agevolabili

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle “spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti”.

È possibile individuare due categorie di spese:

a) quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) quelle sostenute per l'acquisto di:

- i. dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a);
- ii. prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b));
- iii. dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d);
- iv. dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e).

Le attività di “sanificazione” devono essere finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica Covid-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

Con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa (in concreto) e istituzionale (ad esempio, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività - considerato che la norma non fa riferimento in modo specifico all'“acquisto” (e, quindi, a modalità di approvvigionamento del bene o del servizio da economie terze) - l'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.



La Circolare n. 20/E/2020 precisa che in questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l'ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi simili.

Sempre con riferimento a questa tipologia di spese per la sanificazione oggetto di agevolazione, le stesse possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario.

Per talune attività, le spese di sanificazione, in quanto costituenti spese ordinarie in relazione alla natura dell'attività esercitata (come, per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, etc.) possono essere già previste, a prescindere dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche in tal caso, purché si tratti di spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, le stesse rilevano ai fini della determinazione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Per quanto concerne le spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, già con la Circolare del 13 aprile 2020, n. 9/E era stato fornito un primo chiarimento per cui i dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Inoltre, per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.

Misura e utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

- in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;

o, in alternativa

- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

MRLEGAL - CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE – FRASCATI Via Mentana, 4 - ROMA - Piazza dei Prati degli Strozzi, 30 - LONDON, GBR – 10 Philpot Lane, 1st Floor, EC3M 8AA - NEW YORK, USA – Jericho Turnpike, Suite 402 – 11979 - MALTA, 13, Curate Fenech Street, Birzebbuga - MURCIA, SPAIN - Isabel la Catolica, 22, 1° A 30003 –

Web: www.mrlegal.it - T. +39 069425568 - Email: romoli@mrlegal.it

CONSUL 7 SRL – STUDIO COMMERCIALE – CONSULENZA FISCALE TRIBUTARIA E DEL LAVORO – amministrazione@consul7.it – www.consul7.it

STUDIO PERCIBALLI & PARTNERS SRLS – STUDIO COMMERCIALE – CONSULENZA FISCALE TRIBUTARIA E DEL LAVORO – info.studioperciballi@gmail.com



L'eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d'imposta successivi, ma, non potrà essere richiesto a rimborso.

Ferma restando la sussistenza dei requisiti in relazione al fruitore/cedente, il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale la cessione del credito è stata comunicata all'Agenzia delle Entrate;
- in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997.

In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell'anno in cui è stata comunicata la cessione all'Agenzia Entrate non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione.